



Prot. 1 2015

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello della F.I.B.S. composta da:

Avv. Gianrocco Catalano	Presidente
Avv. Andrea Leoni	Componente Titolare
Avv. Emilio Sterpetti	Componente Titolare

Con atto d'appello del 18 luglio 2015, la ASD Baseball Novara 2000, proponeva appello avverso il provvedimento del giudice sportivo nazionale di cui al comunicato ufficiale nr. 3021 reso il 17 luglio 2015, che ha dichiarato inammissibile la riserva promossa dall'appellante e relativa alla gara sigla n. B00SAAR1311, giocata tra CIEMME-MALLER OLTRETORRENTE B.C. vs FARMA ASCENSORI CROCETTA.

In data 22 luglio 2015 la corte di appello provvedeva come da dispositivo.

Al contrario di quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il ricorso in appello deve ritenersi ammissibile.

Si ritiene, infatti, che l'appellante abbia diritto ad agire in quanto titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale come previsto dall'art. 6 del Codice della Giustizia Sportiva e dall'art. 18 del Regolamento di Giustizia -FIBS.

Il collegio ha ritenuto, quindi, di dover entrare nel merito della controversia.

Esaminato il referto arbitrale è risultato che la Società CROCETTA abbia dichiarato essere atleta ASI il giocatore CHACON. Dalla dichiarazione acquisita presso la Federazione, invece, il predetto atleta è risultato essere giocatore italiano NON ASI.

Risulta, pertanto, che la Società CROCETTA abbia effettivamente schierato in campo un numero di italiani ASI inferiore a quello prescritto in violazione della regola del numero minimo previsto di giocatori come da circolare dell'attività agonistica Serie A 2015.

Conseguenza naturale della predetta circostanza è la perdita della gara con il risultato di 0 - 9 della Società FARMA CROCETTA con derivante declaratoria di vittoria della Società MALLER OLTRETORRENTE, con invio della decisione al competente organo FIBS per l'aggiornamento della classifica del girone A della Serie A 2015.



La corte ritiene, inoltre, di dover trasmettere gli atti alla Procura Federale per ogni opportuna valutazione in merito ad eventuali illeciti e conseguente adozione di provvedimenti disciplinari.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la restituzione della tassa federale

Avv. Gianrocco Catalano

Avv. Andrea Leoni

Avv. Emilio Sterpetti

COMUNICATO UFFICIALE N. 3021 - ROMA 17/07/2015

Serie A Federale

Risultati gara

Girone A

13 ° Giornata

12/07/2015 B00SAAR1311 CIEMME - MALLER OLTRETORRENTE B.C. FARMA ASCENSORI CROCETTA 6 9
(FIORINI A. - GRASSI M. - ZILLI A.)

Omologazione sospesa (C.U. 3020 del 13/07/2015) - Delibera (C.U. 3021 del 17/07/2015)

Delibera

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Vincenzo La Rocca, nella seduta del 17 Luglio 2015, vista la denominata "Riserva scritta in surroga ed in via di urgenza" presentata dalla società A.S.D. Baseball Novara 2000 e relativa alla gara sigla n. B00SAAR1311 giocata tra CIEMME - MALLER OLTRETORRENTE B.C. vs FARMA ASCENSORI CROCETTA;

considerato che con tale atto la società Novara mirava a far dichiarare il mancato rispetto della normativa federale in materia di utilizzo di giocatori ASI da parte della società vincente Farma Ascensori Crocetta, con conseguenziale perdita della gara ed aggiornamento di classifica del campionato con un vantaggio diretto per la società Novara; considerato altresì che l'azione veniva giustificata in virtù dell'interesse del Novara a sostituirsi all'inerzia della società Maller Oltretorrente;

rilevato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2a) n.3 "La competenza della rilevazione dell'infrazione spetta alla squadra non in difetto attraverso la riserva scritta presentata all'arbitro; spetterà comunque al Giudice verificare l'infrazione alla norma ed applicare la sanzione prevista";

rilevato che nel caso di specie nessuna riserva scritta è stata presentata dalla squadra perdente e non in difetto, e di conseguenza l'azione promossa dalla società Novara, ancorchè mal denominata ed al limite della previsione della lite temeraria, come tale passibile di sanzione da parte del Regolamento di Giustizia FIBS, deve essere dichiarata inammissibile;

rilevato altresì che anche il controllo d'ufficio demandato dalla normativa federale a codesto Giudice deve ritenersi circoscritto ai casi di partecipazione alla gara di giocatore o tecnico in posizione irregolare, non essendo possibile estenderlo alla verifica del rispetto della normativa in materia di utilizzo di giocatori ASI in assenza di istanza di riserva scritta della società non in difetto;

considerato che quanto emerge dalla "Riserva scritta in surroga ed in via di urgenza" presentata dalla società Novara deve essere indirizzato al competente ufficio della Procura FIBS per quanto di sua competenza, tutto ciò considerato

DICHIARA

inammissibile la riserva promossa dalla società A.S.D. Baseball Novara 2000 e relativa alla gara sigla n. B00SAAR1311 giocata tra CIEMME - MALLER OLTRETORRENTE B.C. vs FARMA ASCENSORI CROCETTA;

Dispone l'incameramento del contributo di accesso agli organi di giustizia alla società istante.

Dispone la trasmissione alla Procura FIBS per quanto di sua competenza degli atti della gara sigla n. B00SAAR1311 giocata tra CIEMME - MALLER OLTRETORRENTE B.C. vs FARMA ASCENSORI CROCETTA e della "Riserva scritta in surroga ed in via di urgenza" di cui al presente procedimento.

Si comunicati.

Roma, lì 17/07/2015

B) Classifiche

Girone A

	PG	PV	PP	PER
A.S.D. BOLLATE B.C. 1959	28	20	8	714
CAMEC COLLECCHIO B.C. A.S.D.	26	15	11	576
PATERNO' RED SOX A.S.D.	27	15	12	555
C.U.S. BRESCIA BASEBALL A.S.D.	28	15	13	535
A.S.D. SENAGO MILANO UNITED	25	12	13	480
FARMA ASCENSORI CROCETTA	28	11	17	392
OLTRETORRENTE B.C.	28	11	17	392
A.S.D. BASEBALL NOVARA 2000-	28	10	18	357

Girone B

	PG	PV	PP	PER
COMCOR ENGINEERING MODENA B.C.	27	23	4	851
NEW BLACK PANTHERS A.S.D.	27	20	7	740
RANGERS REDIPUGLIA	28	16	12	571
TECNOVAP VERONA	27	13	14	481
REDSKINS IMOLA B.S.C. ASD	28	13	15	464
FONTANA ERMES SALA BAGANZA	27	11	16	407
ISCOPY TRIESTE	28	10	18	357
B.C. CASTENASO A.S.D.	28	4	24	142

Girone C

	PG	PV	PP	PER
ENEGAN GROSSETO BASEBALL ASD	28	21	7	750
JOLLY ROGER B.C. A.S.D.	28	19	9	678
O.M. VALPANARO	28	18	10	642
POLISPORTIVA PADULE BAS. A.S.D	28	15	13	535
TONNO INSUPERABILE B.C. FOGGIA	28	15	13	535
RAMS BASEBALL CLUB VITERBO A.S.D.	27	12	15	444
A.S.D. ANZIO B.C.	28	8	20	285
A.S.D. B.C. LE PANTERE POTENZA PICENA	27	3	24	111

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Vincenzo La Rocca